



Consiglio del 24 marzo 2015

**Punto 8 all' ODG
Proposta di revisione della legge 52/1991**

**ALLEGATO 8.1
Nuovo testo di legge e relazione di accompagnamento alle modifiche alla legge**



LEGGE 21 FEBBRAIO 1991, n. 52

Disciplina della cessione dei crediti di impresa

Proposta articolato

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
 - a) Il cedente è un imprenditore;
 - b) I crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
 - c) Il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari ovvero vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza.
2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 2 Abrogato

Art. 3 Cessione di crediti futuri e di crediti in massa

1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.
2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.
3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
4. La cessione in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.

Art. 4 Garanzia di solvenza

1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte alla garanzia.



Art. 5 Efficacia della cessione nei confronti dei terzi

1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione e il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:
 - a) Agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
 - b) Al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
 - c) Al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento;

Ibis. Ai fini della data certa del pagamento fanno piena prova anche l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 o l'annotazione del pagamento sul conto del cessionario per gli interventi di cui all'art. 1.

2. E' fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.
3. E' fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.

Art. 6 Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto

1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.
2. E' fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4.

Art. 7 Fallimento del cedente

1. *Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 non sono revocabili ai sensi dell'art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*
2. *Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario che non può superare di un quarto l'importo del credito. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1.*
3. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.
4. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 3.



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 52/1991

La legge n. 52/1991 che disciplina il contratto di factoring in Italia ha recepito nell'ordinamento giuridico un'operazione finanziaria che già all'epoca aveva una larga diffusione sul mercato. Prima ancora che il legislatore con il d.l. n.197/1991 finalmente disegnasse una disciplina organica e completa delle società finanziarie (che poi sarà completamente recepita nella normativa del Testo Unico Bancario del 1993) l'art. 2 della legge prevedeva anche una riserva di attività per l'esercizio del factoring da parte di soggetti vigilati dalla Banca d'Italia. La norma, con l'entrata in vigore del TUB, è stata abrogata.

Oggi, a più di venticinque anni dalla sua emanazione, la legge ha bisogno di alcuni ritocchi che non ne stravolgono la struttura e l'assetto, di modifiche che tengono conto delle attuali esigenze delle imprese e di altri interventi normativi che si sono avuti nel frattempo.

Prima di passare al commento dei singoli articoli oggetto della proposta riforma, fermiamo l'attenzione sulla principale novità del provvedimento, che interessa la materia fallimentare. In particolare la disciplina dell'azione revocatoria fallimentare con riguardo alla cessione dei crediti.

Infatti, sempre più ai giorni nostri – e ciò in ragione anche della crisi di questi ultimi anni – aumenta l'ammontare dei crediti accumulati dalle imprese nell'esercizio della loro attività. Nel contempo tali imprese hanno difficoltà ad accedere al finanziamento da parte delle banche che mal volentieri accettano in garanzia detti crediti, per il timore che la loro escussione possa cadere sotto la scure della revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 L. F.

E' necessario allora intervenire – in un contesto normativo che preveda adeguate garanzie che salvaguardino soprattutto il principio della *par condicio creditorum* - facendo sì sostanzialmente che al <<credito>> possa sostituirsi il <<danaro>> da reimpiegare così nell'attività dell'impresa.

D'altro canto già lo stesso art. 67 L.F. prevede specifiche esenzioni dalla revocatoria, sul presupposto della <<normalità>> e non <<eccezionalità>> degli atti esclusi dalla revocatoria. Ebbene anche i crediti hanno assunto ai giorni nostri una tale <<ordinarietà>> e <<normalità>> e ne troviamo manifestazione anche in altri Paesi europei di *civil law* che escludono appunto la revocabilità delle cessioni di credito.

D'altro canto anche il nostro legislatore con il decreto legislativo n. 66/2014 all'art. 37, comma 7bis, ha previsto la non assoggettabilità a revocatoria delle cessioni di crediti certificati vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, che soddisfino determinate condizioni.



Passiamo ora ad esaminare le proposte di modifica al testo normativo.

Art. 1: La modifica riguarda la lettera c) del primo comma. Innanzitutto si semplifica il richiamo al TUB; in secondo luogo si corregge la previsione che integra nell'ambito di applicazione la cd attività *captive*, aggiungendo all'attuale definizione, che già include l'acquisto dei crediti da parte del cessionario esclusivamente da imprese che appartengono allo stesso Gruppo, anche l'acquisto dei crediti da parte del cessionario esclusivamente verso imprese che appartengono allo stesso Gruppo.

Art. 5: Prendendo spunto dalla normativa sui contratti di garanzia finanziaria di cui al d.lgs n. 170/2004, si aggiunge oltre alle normali tecniche di attribuzione della data certa – non solo con riguardo a quanto previsto dall'art. 2704 c.c. – utilizzate soprattutto nella pratica operativa degli intermediari finanziari, quella prevista appunto dall'art. 2 del suddetto decreto legislativo.

Art. 7: L'art. 7 – intitolato <<Fallimento del cedente>> - è modificato nel primo comma che viene scisso in due.

Il primo comma introduce, come si esponeva all'inizio, la non assoggettabilità a revocatoria fallimentare delle cessioni di credito che abbiano i requisiti di cui all'art. 1 – quindi << la cessione deve essere <<verso corrispettivo>>, cedente un'impresa, cessionario una banca, un intermediario finanziario vigilato ovvero un soggetto che svolge l'attività di acquisto di crediti da o verso società appartenenti al proprio gruppo - a prescindere se siano *pro soluto* o *pro solvendo*.

Il secondo comma – sul presupposto che il <<credito>> sia trattato come se fosse <<danaro>> - prevede che il corrispettivo del credito debba essere pari al suo valore nominale. Si pone un limite al riconoscimento di una commissione a favore del cessionario e soprattutto si introduce un collegamento con l'art. 5.1, nel senso che non deve essere necessariamente pagato subito il cento per cento del credito, ben potendosi dare uno o più anticipi nel corso del rapporto, senza che ciò impedisca che ugualmente la cessione non sia revocabile.